



Fondo Pensione Aperto

Vera VITA

(art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

FONDO PENSIONE APERTO IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

(Iscritto nell'apposito Albo in data 16/12/1998 al n. 31)

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 – Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.15 - Separatizza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di rappresentanza
- Art. 20 - Conflitti di interesse
- Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 25 - Modifiche del Regolamento
- Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 27 - Cessione del Fondo
- Art. 28 - Operazioni di fusione
- Art. 29 - Rinvio

Allegati:

- Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione

Il “Fondo Pensione Aperto VERA VITA”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 – Istituzione del Fondo, esercizio delle attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da “Novara Vita S.p.A.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società “Vera Vita S.p.A.” - già denominata “Popolare Vita S.p.A” -, (di seguito definita “impresa di assicurazione”), esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 31 dicembre 2008, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 7 agosto 1998.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 31.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Verona, presso la sede dell’impresa di assicurazione.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa di assicurazione è veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Art. 3 – Scopo

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - Comparto Popolare-Bond
 - Comparto Popolare Gest. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
 - Comparto Popolare-Mix
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 – Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Comparto Popolare-Bond

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine.

L'impresa di assicurazione persegue obiettivi di pura redditività tenendo presente le garanzie proposte.

A tale fine attua una politica di investimento tendenzialmente orientata verso titoli emessi da stati o da organismi internazionali e altri titoli di debito denominati in euro o in valuta.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il comparto non prevede investimenti diretti in titoli di capitale.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

L'impresa di assicurazione potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

B. Disciplina della garanzia

L'adesione al presente comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 1,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

b) Comparto Popolare-Gest

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementare il valore nel medio-lungo termine.

L'impresa di assicurazione attua una politica di investimento tendenzialmente orientata ad una composizione di portafoglio ampiamente diversificata, investendo in titoli di debito denominati in euro e in valuta e nell'intesa che i titoli di capitale potranno essere presenti per un valore non superiore al 50% del portafoglio.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

L'impresa di assicurazione potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

Nel rispetto della politica di investimento e tenendo conto delle garanzie proposte, con questo comparto l'impresa di assicurazione si prefigge di realizzare, con elevata probabilità quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR.

B. Disciplina della garanzia

L'adesione al presente comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 1,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

c) Comparto Popolare-Mix

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli con la rivalutabilità delle attività reali.

L'impresa di assicurazione attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio bilanciata fra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro o in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del portafoglio medesimo.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

L'impresa di assicurazione potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:**

una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a € 40,00;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** non sono previste;

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale, pari a:

Comparti	Commissione di gestione Trimestrale (%)	Commissione di gestione corrispondente su base annua (%)
Popolare-Bond	0,275	1,10
Popolare-Gest	0,2875	1,15
Popolare-Mix	0,30	1,20

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c) **Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 25,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) 25,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale;

c.3) 25,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art.6

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 2.

e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: pari a 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 – Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera b1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun

aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 – Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali

coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati

utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 14 bis – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.

4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.

5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 – Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter,

5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 – Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito “depositario”).
2. L’impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l’incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l’impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell’impresa di assicurazione per l’operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 18 – Responsabile

1. L’impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell’allegato n. 1.

Art. 19 – Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito “Organismo”), ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell’Organismo sono riportate in un apposito documento denominato “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza”.
3. L’impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell’Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell’Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
5. I componenti dell’Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell’Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sull’impresa di assicurazione.
7. L’Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l’impresa di assicurazione e il Responsabile. L’Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell’Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 – Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 – Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 – Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito *web*, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento.
L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali

documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione.

I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 – Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 – Modifiche al regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 26.

Art. 26 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 – Cessione del fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 – Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 – Nomina e cessazione dell'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 – Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 – Autonomia del responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'Art.6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 – Doveri del responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO 2 – CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

a) Gamma delle prestazioni

Il valore della posizione individuale di pertinenza dell'iscritto all'atto del pensionamento, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, per la quota prescelta, verrà erogato sotto forma di rendita immediata annualmente rivalutabile; il valore della medesima sarà determinato dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio individuato secondo quanto precisato alla successiva lettera d).

La rendita può assumere, a scelta dell'iscritto al Fondo, le seguenti forme:

1. rendita vitalizia immediata corrisposta all'Assicurato finché è in vita.
2. rendita vitalizia immediata reversibile, all'Assicurato finché è in vita e, successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata quale assicurato-reversionario.
3. rendita immediata certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'aderente, e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita o, qualora il decesso del medesimo avvenga entro il periodo prescelto, alla persona designata per il periodo rimanente del periodo prescelto.

Sarà cura dell'Assicurato indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati identificativi dell'eventuale reversionario con la percentuale di reversibilità o il beneficiario designato in caso di rendita certa. Le imposte dovute su ciascuna rata di rendita saranno trattenute al pagamento della medesima nella misura vigente a quell'epoca.

b) Modalità di liquidazione delle rendite

Le rate di rendita vengono erogate dall'impresa di assicurazione nel giorno di loro scadenza in rate annuali posticipate.

E' data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la rateazione della rendita stessa in rate semestrali o mensili posticipate; in tal caso, l'importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio individuato secondo quanto precisato alla successiva lettera d) relativo alla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero di rate previsto nell'anno.

Fatto salvo quanto previsto per le forme di rendita di cui al punto 3. della precedente lettera a), l'impresa di assicurazione, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, corrisponde:

- ciascuna rata di rendita, subordinatamente all'esistenza in vita dell'assicurato ad ogni rispettiva scadenza;
- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'assicurato, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo.

Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato.

c) Modalità di adeguamento delle rendite

La prestazione di rendita sarà adeguata ad ogni anniversario della data di decorrenza in base alla misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa.

Il rendimento annuo attribuito si ottiene moltiplicando il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "POPOLARE VITA" per un'aliquota di partecipazione pari al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al tasso medio di rendimento della Gestione Separata "POPOLARE VITA" diminuito di 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento.

Si precisa che il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "POPOLARE VITA", determinato secondo quanto precisato nel regolamento della Gestione Separata "POPOLARE VITA" di cui alla successiva lettera g), costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare alle prestazioni di rendita con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

L'adeguamento annuale della rendita avrà luogo applicando la misura annua di rivalutazione sulla rendita in vigore nel periodo annuale precedente.

d) Tassi di premio per la conversione del montante contributivo in rendita

Il tasso di premio da adottare per la determinazione dell'importo annuo della rendita immediata vitalizia e certa, di cui ai punti 1 e 3 della precedente lettera a), si ricava dalle tabelle riportate negli Annessi n° 2.1 e n° 2.2 al presente ALLEGATO N.2 in base all'età dell'aderente raggiunta al pensionamento, alla rateazione della rendita prescelta e, qualora l'aderente sia un lavoratore dipendente che aderisce al Fondo su base collettiva, anche al sesso.

In particolare,

- nell'Annesso n° 2.1 sono contenute le tabelle dei tassi di premio da adottare qualora la conversione in rendita derivi da adesioni al Fondo avvenute su base individuale e da adesioni su base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti;
- nell'Annesso n° 2.2 sono contenute le tabelle dei tassi di premio da adottare qualora la conversione in rendita derivi da adesioni al Fondo su base collettiva di lavoratori dipendenti.

In base alla tavola di sopravvivenza adottata (ved. successiva lettera f) "Basi demografiche e finanziarie adottate"), l'età computabile ai fini assicurativi è corretta in base all'anno di nascita dell'Assicurato, come evidenziato negli Annessi n° 2.1 e n° 2.2.

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi. Per le età non intere, il tasso di premio si ottiene per interpolazione lineare dei tassi di premio corrispondenti alle età intere ottenute approssimando rispettivamente per difetto e per eccesso l'età corretta in anni e mesi.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti tassi di premio possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

I tassi di premio e la relativa documentazione da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata reversibile, di cui al punto 2. della precedente lettera a), sono portati a conoscenza degli aderenti mediante deposito presso la Sede del Fondo.

e) Caricamenti applicati (già compresi nei tassi di premio di cui alla lettera d)) e costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite

Spese per il servizio di erogazione delle rendite pari allo 0,8% della rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Retrocessione all'Assicurato pari al 90% della Gestione Separata "POPOLARE VITA", fermo restando il trattenimento da parte dell'impresa di assicurazione di almeno 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento.

f) Basi demografiche e finanziarie adottate

I tassi di premio di cui alla precedente lettera d) sono stabiliti dall'impresa di assicurazione su basi demografiche e finanziarie. Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'aderente-assicurato, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Ferma restando la loro rivedibilità secondo quanto precisato alla precedente lettera d), ai fini della determinazione dei suddetti tassi di premio sono state adottate le basi demografiche (tavole di sopravvivenza) e finanziarie (sotto forma di tasso tecnico) precisate rispettivamente negli Annessi 2.1 e 2.2, cui si rimanda.

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209, saranno applicate relativamente agli iscritti non ancora inseriti in assicurazione.

In tutti i casi rimarranno comunque in vigore le posizioni di rendita già in corso di pagamento.

g) Regolamento della Gestione Separata "POPOLARE VITA"

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 10%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ANNESSO N° 2.1 ALL'ALLEGATO N.2

Da utilizzarsi per le adesioni individuali e per le adesioni su base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti

TASSI DI PREMIO PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE PENSIONISTICA

I tassi di premio contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati tenendo conto della speranza di vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall'ANIA - Tavola A62I indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita. I suddetti tassi di premio non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti tassi di premio tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei tassi di premio si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età raggiunta dall'aderente-assicurato - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
dal 1927 al 1938	aumento di 3 anni
dal 1939 al 1947	aumento di 2 anni
dal 1948 al 1957	aumento di 1 anno
dal 1958 al 1966	invariata
dal 1967 al 1977	riduzione di 1 anno
dal 1978 al 1989	riduzione di 2 anni
dal 1990 al 2001	riduzione di 3 anni
dal 2002 al 2014	riduzione di 4 anni
dal 2015 al 2020	riduzione di 5 anni
dal 2021	riduzione di 6 anni

Se l'età assicurativa non è intera, il tasso di premio si ottiene interpolando linearmente fra i tassi di premio relativi alle due età intere che lo comprendono.

Esempi di calcolo

Esempio per un aderente-assicurato nato nel 1947

Età raggiunta: 67 anni e 8 mesi

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 1., lettera a), ALLEGATO n.2)

Rateazione prescelta: Annuale

Età assicurativa: 69 anni e 8 mesi

Tasso di premio: $22,6555 - (22,6555 - 21,7400) \times 8/12 = 22,0452$

Esempio per un aderente-assicurato nato nel 1948

Età raggiunta: 66 anni e 10 mesi

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 1., lettera a), ALLEGATO n.2)

Rateazione prescelta: Annuale

Età assicurativa: 67 anni e 10 mesi

Tasso di premio: $24,4988 - (24,4988 - 23,5754) \times 10/12 = 23,7293$

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua vitalizia immediata – punto 1., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili
50	40,5780	40,8707	41,4879
51	39,6139	39,9057	40,5133
52	38,6522	38,9430	39,5411
53	37,6929	37,9828	38,5713
54	36,7365	37,0254	37,6045
55	35,7829	36,0709	36,6405
56	34,8314	35,1184	35,6786
57	33,8817	34,1677	34,7185
58	32,9335	33,2186	33,7600
59	31,9865	32,2707	32,8027
60	31,0413	31,3246	31,8472
61	30,0983	30,3806	30,8939
62	29,1575	29,4389	29,9429
63	28,2197	28,5002	28,9949
64	27,2859	27,5654	28,0509
65	26,3546	26,6332	27,1094
66	25,4253	25,7030	26,1700
67	24,4988	24,7756	25,2334
68	23,5754	23,8512	24,2999
69	22,6555	22,9305	23,3700
70	21,7400	22,0140	22,4445
71	20,8298	21,1029	21,5244
72	19,9259	20,1982	20,6107
73	19,0302	19,3016	19,7052
74	18,1441	18,4146	18,8094
75	17,2686	17,5382	17,9244

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 5 anni – punto 3., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili
50	40,5968	40,8879	41,5038
51	39,6342	39,9242	40,5305
52	38,6741	38,9630	39,5596
53	37,7164	38,0042	38,5913
54	36,7615	37,0483	37,6258
55	35,8094	36,0951	36,6630
56	34,8594	35,1440	35,7024
57	33,9113	34,1948	34,7437
58	32,9648	33,2473	33,7867
59	32,0200	32,3013	32,8312
60	31,0772	31,3574	31,8777
61	30,1369	30,4159	30,9267
62	29,1990	29,4769	29,9782
63	28,2644	28,5410	29,0328
64	27,3337	27,6091	28,0915

65	26,4059	26,6801	27,1529
66	25,4808	25,7537	26,2170
67	24,5592	24,8306	25,2845
68	23,6416	23,9116	24,3559
69	22,7288	22,9973	23,4319
70	21,8219	22,0886	22,5136
71	20,9221	21,1870	21,6022
72	20,0307	20,2935	20,6989
73	19,1498	19,4103	19,8058
74	18,2810	18,5391	18,9246
75	17,4264	17,6817	18,0570

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 10 anni – punto 3., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili
50	40,6562	40,9451	41,5597
51	39,6976	39,9853	40,5902
52	38,7416	39,0280	39,6232
53	37,7883	38,0735	38,6589
54	36,8380	37,1219	37,6977
55	35,8907	36,1734	36,7395
56	34,9460	35,2274	35,7838
57	34,0037	34,2837	34,8305
58	33,0636	33,3423	33,8794
59	32,1258	32,4031	32,9305
60	31,1909	31,4667	31,9843
61	30,2592	30,5334	31,0413
62	29,3310	29,6037	30,1018
63	28,4074	28,6784	29,1666
64	27,4894	27,7584	28,2368
65	26,5764	26,8435	27,3118
66	25,6691	25,9339	26,3922
67	24,7687	25,0311	25,4790
68	23,8764	24,1360	24,5736
69	22,9939	23,2503	23,6772
70	22,1231	22,3760	22,7919
71	21,2665	21,5153	21,9200
72	20,4267	20,6709	21,0640
73	19,6068	19,8457	20,2270
74	18,8099	19,0429	19,4119
75	18,0394	18,2656	18,6219

ANNESSO N° 2.2 ALL'ALLEGATO N.2

Da utilizzarsi per le adesioni su base collettiva di lavoratori dipendenti

TASSI DI PREMIO PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE PENSIONISTICA

I tassi di premio contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati tenendo conto della speranza di vita media desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall'ANIA - Tavola A62I distinta per sesso e per anno di nascita. I suddetti tassi di premio non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti tassi di premio tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei tassi di premio si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età raggiunta dall'aderente-assicurato - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita e del sesso.

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:	Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
dal 1926 al 1938	aumento di 3 anni	dal 1930 al 1940	aumento di 3 anni
dal 1939 al 1947	aumento di 2 anni	dal 1941 al 1949	aumento di 2 anni
dal 1948 al 1957	aumento di 1 anno	dal 1950 al 1957	aumento di 1 anno
dal 1958 al 1966	invariata	dal 1958 al 1966	invariata
dal 1967 al 1978	riduzione di 1 anno	dal 1967 al 1976	riduzione di 1 anno
dal 1979 al 1992	riduzione di 2 anni	dal 1977 al 1986	riduzione di 2 anni
dal 1993 al 2006	riduzione di 3 anni	dal 1987 al 1996	riduzione di 3 anni
dal 2007 al 2020	riduzione di 4 anni	dal 1997 al 2007	riduzione di 4 anni
dal 2021	riduzione di 5 anni	dal 2008 al 2018	riduzione di 5 anni
-	-	dal 2019 al 2020	riduzione di 6 anni
-	-	dal 2021	riduzione di 7 anni

Se l'età assicurativa non è intera, il tasso di premio si ottiene interpolando linearmente fra i tassi di premio relativi alle due età intere che lo comprendono.

Esempi di calcolo

Esempio per un aderente-assicurato di sesso maschile

Età raggiunta: 67 anni e 8 mesi

Anno di nascita: 1947

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 1., lettera a), ALLEGATO n.2)

Rateazione prescelta: Annuale

Età assicurativa: 69 anni e 8 mesi

Tasso di premio: $20,7549 - (20,7549 - 19,8820) \times 8/12 = 20,1730$

Esempio per un aderente-assicurato di sesso femminile

Età raggiunta: 64 anni e 10 mesi

Anno di nascita: 1950

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 1., lettera a), ALLEGATO n.2)

Rateazione prescelta: Annuale

Età assicurativa: 65 anni e 10 mesi

Tasso di premio: $27,9749 - (27,9749 - 27,0179) \times 10/12 = 27,1774$

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua vitalizia immediata – punto 1., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Maschi			Femmine		
	Erogazione in rate:			Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili	Annuali	Semestrali	Mensili
50	38,3071	38,5976	39,1922	42,3590	42,6535	43,2883
51	37,3470	37,6365	38,2217	41,3921	41,6857	42,3109
52	36,3894	36,6779	37,2536	40,4275	40,7200	41,3357
53	35,4344	35,7220	36,2882	39,4651	39,7567	40,3629
54	34,4830	34,7697	35,3264	38,5051	38,7958	39,3924
55	33,5354	33,8211	34,3685	37,5472	37,8369	38,4240
56	32,5915	32,8763	33,4143	36,5901	36,8789	37,4565
57	31,6512	31,9351	32,4638	35,6335	35,9213	36,4894
58	30,7143	30,9972	31,5167	34,6770	34,9638	35,5225
59	29,7806	30,0626	30,5728	33,7201	34,0061	34,5552
60	28,8506	29,1317	29,6326	32,7636	33,0486	33,5883
61	27,9253	28,2054	28,6972	31,8073	32,0914	32,6216
62	27,0068	27,2861	27,7687	30,8497	31,1327	31,6535
63	26,0963	26,3747	26,8483	29,8912	30,1734	30,6846
64	25,1949	25,4724	25,9371	28,9328	29,2140	29,7157
65	24,2984	24,5750	25,0308	27,9749	28,2551	28,7474
66	23,4055	23,6812	24,1282	27,0179	27,2972	27,7799
67	22,5170	22,7919	23,2300	26,0622	26,3406	26,8139
68	21,6335	21,9074	22,3368	25,1082	25,3856	25,8494
69	20,7549	21,0280	21,4487	24,1566	24,4330	24,8874
70	19,8820	20,1542	20,5663	23,2080	23,4835	23,9285
71	19,0159	19,2873	19,6907	22,2637	22,5382	22,9739
72	18,1578	18,4283	18,8232	21,3243	21,5979	22,0242
73	17,3100	17,5797	17,9662	20,3912	20,6639	21,0810
74	16,4740	16,7428	17,1211	19,4658	19,7376	20,1455
75	15,6510	15,9190	16,2891	18,5492	18,8200	19,2189

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 5 anni – punto 3., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Maschi			Femmine		
	Erogazione in rate:			Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili	Annuali	Semestrali	Mensili
50	38,3289	38,6175	39,2107	42,3759	42,6689	43,3026
51	37,3707	37,6581	38,2417	41,4102	41,7022	42,3262
52	36,4151	36,7014	37,2754	40,4467	40,7377	41,3521
53	35,4625	35,7477	36,3120	39,4855	39,7754	40,3802
54	34,5136	34,7976	35,3524	38,5264	38,8153	39,4106
55	33,5686	33,8514	34,3966	37,5692	37,8571	38,4429
56	32,6274	32,9091	33,4448	36,6128	36,8997	37,4759
57	31,6902	31,9706	32,4968	35,6568	35,9427	36,5094
58	30,7568	31,0360	31,5526	34,7009	34,9857	35,5429
59	29,8275	30,1054	30,6124	33,7447	34,0285	34,5762
60	28,9027	29,1792	29,6766	32,7887	33,0716	33,6097
61	27,9832	28,2583	28,7463	31,8330	32,1148	32,6435

62	27,0708	27,3445	27,8230	30,8762	31,1570	31,6761
63	26,1663	26,4386	26,9077	29,9190	30,1987	30,7082
64	25,2704	25,5413	26,0011	28,9621	29,2408	29,7407
65	24,3797	24,6493	25,0998	28,0062	28,2837	28,7739
66	23,4935	23,7615	24,2028	27,0516	27,3280	27,8085
67	22,6127	22,8791	23,3111	26,0990	26,3741	26,8449
68	21,7380	22,0027	22,4253	25,1488	25,4226	25,8837
69	20,8699	21,1328	21,5459	24,2019	24,4743	24,9256
70	20,0096	20,2705	20,6741	23,2593	23,5302	23,9717
71	19,1585	19,4172	19,8111	22,3222	22,5915	23,0231
72	18,3181	18,5743	18,9586	21,3917	21,6592	22,0809
73	17,4909	17,7444	18,1189	20,4694	20,7349	21,1467
74	16,6789	16,9294	17,2939	19,5570	19,8204	20,2220
75	15,8841	16,1312	16,4856	18,6562	18,9171	19,3085

Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 10 anni – punto 3., lettera a), ALLEGATO N.2

Età assicurativa	Maschi			Femmine		
	Erogazione in rate:			Erogazione in rate:		
	Annuali	Semestrali	Mensili	Annuali	Semestrali	Mensili
50	38,4002	38,6860	39,2774	42,4273	42,7185	43,3511
51	37,4481	37,7325	38,3142	41,4642	41,7543	42,3773
52	36,4993	36,7822	37,3541	40,5032	40,7922	41,4056
53	35,5542	35,8357	36,3977	39,5442	39,8321	40,4358
54	34,6138	34,8937	35,4459	38,5870	38,8739	39,4680
55	33,6783	33,9566	34,4990	37,6316	37,9174	38,5020
56	32,7477	33,0245	33,5570	36,6769	36,9616	37,5366
57	31,8221	32,0972	32,6199	35,7227	36,0063	36,5718
58	30,9015	31,1748	31,6877	34,7688	35,0514	35,6072
59	29,9859	30,2575	30,7605	33,8152	34,0966	34,6428
60	29,0759	29,3456	29,8388	32,8622	33,1424	33,6790
61	28,1724	28,4401	28,9234	31,9102	32,1891	32,7160
62	27,2769	27,5425	28,0161	30,9582	31,2359	31,7530
63	26,3905	26,6540	27,1176	30,0072	30,2834	30,7907
64	25,5143	25,7755	26,2292	29,0581	29,3328	29,8301
65	24,6462	24,9049	25,3486	28,1118	28,3848	28,8721
66	23,7863	24,0422	24,4758	27,1691	27,4402	27,9174
67	22,9363	23,1891	23,6124	26,2311	26,5002	26,9671
68	22,0975	22,3469	22,7596	25,2988	25,5656	26,0221
69	21,2715	21,5171	21,9190	24,3738	24,6380	25,0840
70	20,4608	20,7019	21,0927	23,4579	23,7192	24,1543
71	19,6677	19,9038	20,2833	22,5536	22,8114	23,2355
72	18,8947	19,1253	19,4931	21,6635	21,9173	22,3298
73	18,1449	18,3695	18,7252	20,7906	21,0397	21,4404
74	17,4212	17,6390	17,9824	19,9382	20,1820	20,5703
75	16,7266	16,9369	17,2676	19,1097	19,3473	19,7230